



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 24/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI
Dr. A. MANTOVANI
Dr. M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

S.a.s. di & C. in data 24 gennaio 2014 ha presentato domanda di concordato ex art. 161, comma 1°, l. fall.

Con provvedimento in data 6 febbraio 2014 questo Tribunale riscontrava profili di inammissibilità in relazione alla proposta ed alla relazione giurata ex art. 160, comma 2°, l. fall., osservando in particolare che:

“ ... aveva già presentato altra, precedente proposta concordataria – all’esito del deposito di domanda di concordato con riserva, nel termine che all’uopo era stato assegnato da questo Tribunale.

Allora – come tuttora – la situazione prospettata dalla debitrice era quella di un’insufficienza dell’attivo a soddisfare anche solo i crediti privilegiati, con conseguente falcidia, ex art. 160, comma 2°, l. fall., di alcuni di tali crediti, a mezzo dell’intervento di nuova finanza: la

Srl, affittuaria di un ramo d’azienda della società preponente, aveva infatti messo a disposizione della procedura € 600.000, di cui la metà quale corrispettivo della cessione dell’azienda, e l’altra metà a titolo, appunto, di nuova finanza.

La proposta venne però dichiarata inammissibile da questo Tribunale con provvedimento del 26 settembre 2013, per carenze di ordine sia formale – l’incompletezza della relazione richiesta dall’art. 160, comma 2°, non estesa alla valutazione degli introiti che avrebbero potuto derivare dall’esercizio in sede fallimentare di azioni revocatorie e dall’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili –, sia sostanziale – la non qualificabilità come nuova finanza della somma offerta a tale titolo dall’affittuaria, per il nesso indissolubile che essa presentava rispetto alla dismissione di un cespite della società –.

A distanza di mesi da quella declaratoria, non accompagnata da dichiarazione di fallimento per l’assenza di istanze in tal senso, alcuni creditori si sono attivati depositando ricorsi ex art. 6 l. fall., e, all’udienza fissata per la loro trattazione, ha presentato nuova domanda di concordato, questa volta ‘pieno’ o ‘ordinario’.

Immutata la situazione di incapienza dell’attivo della società rispetto ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, la proposta odierna differisce dalla precedente semplicemente perché la somma di € 600.000 viene oggi offerta da interamente a titolo di corrispettivo della cessione del ramo d’azienda (oltre che per l’impegno da essa assunto di accollo del Tfr dei dipendenti che passeranno alle sue dipendenze), restando con ciò peraltro immodificate le ragioni

che avevano portato questo Tribunale a ritenere l'inammissibilità della prima proposta.

Innanzitutto, e ancora una volta, quelle di carattere formale.

Al riguardo la debitrice, se da un lato insiste nel sostenere la non necessità di un'estensione della valutazione da compiersi ex art. 160, comma 2°, l. fall. nei termini indicati dal Tribunale, dall'altro ha cercato di adeguarsi a quelle indicazioni.

Sul primo punto non vale la pena soffermarsi, se non per evidenziare che la negazione dell'esistenza, affermata nel provvedimento del 26 settembre 2013, di orientamenti dottrinari che sostengono la tesi condivisa dal Collegio appare del tutto sterile, ove non accompagnata dalla confutazione delle ragioni fondanti quella condivisione (l'estensione della responsabilità del debitore, ex art. 2740 c.c., ai beni futuri oltre che a quelli già presenti nel suo patrimonio).

Né a smentire l'assunto è sufficiente il rilievo della mancanza, nel professionista che deve essere incaricato della redazione della relazione giurata ai sensi del combinato disposto degli artt. 160, comma 2°, e 67, comma 3°, lett. d), l. fall., delle specifiche competenze richieste da una valutazione di siffatta natura (effettivamente proprie più di un giurista che di un commercialista). Il rilievo vale, infatti, tal quale, per le stime del valore di mercato di beni mobili o immobili, implicanti anch'esse cognizioni appartenenti a categorie di professionisti diverse dai commercialisti, ed è in definitiva riconducibile alla scelta del legislatore di affidare la relazione ex art. 160, comma 2°, agli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il 'rimedio', in questo come negli altri casi, sarà il ricorso da parte del redattore della relazione all'ausilio di professionisti muniti delle specifiche competenze di volta in volta necessarie, con controllo, da parte dell'attestatore, dei dati fattuali fondanti le valutazioni da essi compiute e della logicità e coerenza delle valutazioni medesime.

Nella specie, la professionista attestatrice ha invece pensato di risolvere il problema riportando nella sua relazione le osservazioni svolte nel ricorso della debitrice, recepite pedissequamente, senza neanche un accenno ad un qualsivoglia vaglio critico. Ciò, malgrado che in ricorso la debitrice, nell'analizzare la possibilità di esperimento di azioni revocatorie in ambito fallimentare, o bliteri di considerare il principio della consecuzione fra procedura concorsuali, che, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha di recente ricevuto esplicito riconoscimento legislativo (cfr. l'art. 69 bis, comma 2°, l. fall., introdotto dalla l. n. 134/2012; v. inoltre Cass., 16 aprile 2003, n. 6019...).

Resta inoltre fermo il profilo di inammissibilità, già evidenziato nel provvedimento del 26 settembre 2013, rappresentato dall'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione, operata, questa volta dichiaratamente, senza il ricorso a nuova finanza: i creditori chirografari, che, stante i valori dell'attivo e l'ammontare dei crediti privilegiati, non potrebbero ricevere alcunché, vengono resi destinatari di un pagamento, in percentuale variabile dal 2% al 2,89% (essendo prevista una suddivisione in classi), sol perché i crediti previdenziali ed erariali, con la sola eccezione dell'Iva, vengono falcidiati, con previsione di un pagamento nella misura complessiva di € 60.000 a fronte di un ammontare di poco superiore ai due milioni di euro; ciò comporta però, e per l'appunto, una alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, che l'art. 160, comma 2°, l. fall., esclude sia esplicitamente (cfr. l'inciso finale), sia, implicitamente, col riservare ai creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca un trattamento 'non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione'. Nessun rilievo assume infine che, nella prospettiva della debitrice e della professionista attestatrice, in sede fallimentare anche il credito erariale per iva

riceverebbe un pagamento soltanto parziale: ciò deriva ancora una volta da una diversa valutazione in sede rispettivamente concordataria e fallimentare di valori dell'attivo (segnatamente di quello dell'azienda, stimato in misura pari all'offerta di in prospettiva concordataria ed in soli € 267.670 in prospettiva fallimentare), cosa che potrebbe ammettersi se, e solo se, la differenza di quei valori potesse definirsi quale nuova finanza”.

Veniva conseguentemente fissata udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2°, 1. fall., nella quale la debitrice compariva, depositando un'integrazione alle relazioni già depositate ai sensi degli artt. 160, comma 2°, e 161, comma 3°, 1. fall. ed insistendo per l'ammissione alla procedura.

La integrazione depositata in udienza dalla debitrice, se comporta il superamento dei rilievi svolti dal Tribunale nel provvedimento del 6 febbraio 2014 con riferimento alla relazione giurata ex art. 160, comma 2°, 1. fall., non incide invece sull'altro profilo di inammissibilità ivi evidenziato: in particolare, il minor valore del ramo d'azienda indicato dalla debitrice ed attestato in detta relazione appare smentito dal fatto che, soggetto che non vi è ragione di ritenere mosso da intenti diversi da quelli propri di un'impresa privata, ha ritenuto di offrire somma assai più elevata per l'acquisto di quel ramo, malgrado si tratti di vendita che, in quanto destinata comunque ad avvenire nell'ambito di una procedura concorsuale, non sia assistita dalla garanzia per vizi.

La proposta di concordato presentata da deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Si provvede infine come da separato provvedimento in ordine all'istanza per la dichiarazione di fallimento proposta dalla Cassa Rurale e da altri creditori.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da S.a.s. di & C.

Si comunichi

Trento, li 27 febbraio 2014

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog